



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 46 del 06/04/2021

Oggetto: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA IN NUOVA COMPOSIZIONE A SEGUITO DELLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 392/21 NEL PROCEDIMENTO TRA COMUNE DI TAORMINA E SALINI IMPREGILO S.P.A. (OGGI WEBUILD S.P.A.). CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- il Comune di Taormina affidava in appalto alla Impregilo S.p.A.- nella qualità di mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e le mandanti I.C.L.A. S.p.A, COMIL S.p.A. e STUDI PROGETTI COSTRUZIONI S.p.A.- i lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e di parcheggi sotterranei;
- il suindicato appalto si presentava assai complesso nella sua esecuzione, pertanto, per la risoluzione delle varie riserve sollevate nel 1996, le imprese hanno avviato la procedura arbitrale ex art. 32 l. 109/94;
- con lodo arbitrale del 21/10/1997, il Comune di Taormina veniva condannato a corrispondere all' ATI summenzionata, la somma di £. 17.767.737.000 per risarcimento danni per l'anomalo andamento dell'appalto, £. 521.189.780 per prospezione dei terreni e £. 1.084.331.602 per ristoro degli oneri sostenuti per la

- progettazione esecutiva, oltre ulteriori somme per importi revisionali ed accessori;
- avverso il suddetto lodo, il Comune di Taormina ha proposto richiesta di annullamento innanzi alla Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 323/03, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi d'impugnazione per nullità formulati dal Comune, respingendo interamente l'impugnazione;
- il Comune di Taormina ha promosso ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 323/03 e con sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il IV- V- VI motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione;
- con sentenza n. 192 del 26/02/2018 la Corte di Appello di Messina ha rigettato l'impugnazione principale e ha dichiarato assorbita l'impugnazione incidentale e per l'effetto ha confermato il lodo, confermando il regime delle spese processuali disposto nel primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina, dichiarando compensate le spese relative al giudizio in Corte di Cassazione, condannando il Comune di Taormina alla rifusione delle spese nei confronti delle appellate che ha liquidato in complessivi €. 54.000,00, oltre spese generali, IVA e CpA.;
- con d.g.m. n. 116 del 13/04/2018 e d.d. n. 79 del 19/04/2018 è stato autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 192 del 26/02/2018 ed è stato affidato incarico legale agli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi per rappresentare e difendere l'Ente nel nuovo giudizio in Cassazione;
- con ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 depositata in data 13/01/2021, è stato accolto il ricorso proposto nell'interesse del Comune di Taormina, è stata cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione per il nuovo esame;

Richiamata la nota acquisita al Prot. Gen. n. 1457 del 18/01/2021, dagli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi i quali hanno comunicato all'Ente, che *“considerato il risultato assai utile per l'amministrazione, occorre procedere ad una nuova riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione.”*

Attesa: pertanto, l'opportunità per l'Ente di riassumere innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a).

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 96 del 30/03/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a riassumere innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a).

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Ritenuto:

che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali” (...) 1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità

pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Richiamata la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 e in particolare il principio di rotazione negli affidamenti degli incarichi.

Dato Atto che delibera di G.C. n. 96 del 30/03/2021, per ragioni di continuità nella difesa dell' Ente, ritiene opportuno conferire l'incarico agli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania, che hanno difeso l'Ente nei precedenti giudizi tra le medesime parti in causa e sono stati individuati ed incaricati a difendere l'Ente per la riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.)

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi €. 50.000,00 onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali e che detto importo è stato accettato dai legali interessati.

Dato atto che :ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. Z503134A21

Visti:

- gli artt.6 e50 del D.Lgsn.267/2000 s.m.i.;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 96 del 30/03/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge:

Di Incaricare:

- al fine di proporre la riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.) individuando per ragioni di continuità nella difesa dell'Ente, gli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania.

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.

- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a €. 50.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02, Tit.I Macroaggregato 1.3 capitolo 10302110205 del formando bilancio 2021/2023;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di disporre:

- ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"*, sotto-sezione di primo livello *"Bandi di gara e Contatti"*.

Di trasmettere la presente, per accettazione, agli avv.ti Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale